

## **ACCORDO INTERPARTENARIALE**

PER LA COSTITUZIONE DEL G.A.L. "PROVINCIA DELLA SPEZIA" IN ATTUAZIONE DEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PSP 2023-2027 - REG.UE 1060/2021 E REG. 2115/2021, STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 E S.M..

TRA

**Camera di Commercio Riviera di Liguria, Amministrazione Provinciale della Spezia, Ente Parco Nazionale delle 5 Terre, Ente Parco Montemarcello-Magra,, ANCI Liguria, Comune di Ameglia, Comune di Arcola, Comune di Beverino, Comune di Bolano, Comune di Bonassola, Comune di Borghetto Vara, Comune di Brugnato, Comune di Castelnuovo Magra, Comune di Calice al Cornoviglio, Comune di Carro, Comune di Carrodano, Comune di Deiva, Comune di Follo, Comune di Framura, Comune di Levanto, Comune di Luni, Comune di Maissana, Comune di Monterosso al Mare, Comune di Pignone, Comune di Riccò del Golfo, Comune di Riomaggiore, Comune di Rocchetta Vara, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Sarzana, Comune di Sesta Godano, Comune di Varese Ligure, Comune di Vernazza, Comune di Vezzano Ligure, Comune di Zignago;**

**Confederazione Italiana Agricoltori Liguria di Levante, Confagricoltura Liguria, Coldiretti La Spezia, Terra Viva Liguria, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Confcooperative Liguria Coordinamento Territoriale La Spezia, AIAB Liguria, Biodistretto Val di Vara-Valle del Biologico, CAI La Spezia**

i quali Enti e Partners privati intervengono nel presente Atto tramite il proprio rappresentante legale o persona dallo stesso delegato,

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- il Regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento UE 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- la Comunicazione della Commissione 2021/C 121/01 “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario”
- il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), e il relativo Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023 adottato dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 28.07-2023, con particolare riferimento agli interventi SRG05 “Sostegno preparatorio Leader” e SRG06 “LEADER- Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale”;

#### **PREMESSO:**

- che l’art.31 del Reg. UE 1060/2021 dispone che qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell’articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
- che lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:
  - a) sia concentrato su aree subregionali;
  - b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
  - c) sia attuato mediante strategie in conformità dell’articolo 32 del Reg. UE 1060/2021;
  - d) fornisca sostegno alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.
- che l’art.32 del citato Reg. UE 1060/2021 dispone che la strategia debba contenere almeno gli elementi seguenti:
  - a) l’area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
  - b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
  - c) l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;
  - d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
  - e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
  - f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.
- che, così come previsto all’art. 33 del Reg. UE 1060/2021 i gruppi di azione locale hanno tra l’altro i seguenti compiti:
  - a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;

- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
  - c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
  - d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
  - e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
  - f) valutare l'attuazione della strategia.
- che il GAL potrà elaborare ed attuare tra l'altro progetti di cooperazione così come definiti dall'art. 77 del Reg.UE 2115/2021 e dall' art. 34 del Reg. UE 1060/2021 e che per tutti i progetti a regia e/o cooperazione effettuati attiverà le operazioni di gestione ed animazione ove previste;
  - che con DGR 8028-2023 del 01/12/2023 il GAL provincia della Spezia, in seguito a presentazione della domanda di selezione sull'intervento "SRG05 Sostegno preparatorio Leader" CSR Liguria 2023-2027, è stato selezionato e ammesso a presentare domanda di sostegno sulla prima tornata di selezione;
  - che l'art 31 del Reg. UE 1060/2021 al comma b) prevede che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale del GAL;
  - che il capofila del GAL Provincia della Spezia, CCIAA Riviera di Liguria, in forza della deliberazione di Giunta n. 136 del 14/11/2023, ha sottoscritto la domanda di selezione sull'asse SRG05 sostegno preparatorio Leader, confermando il ruolo di capofila del GAL e ha delegato le funzioni amministrative, gestionali, tecniche, finanziarie necessarie all'espletamento degli obblighi e degli impegni previsti per il funzionamento del partenariato, all'Azienda Speciale Riviera di Liguria in continuità con la programmazione precedente;
  - che il GAL Provincia della Spezia intende costituirsi come struttura priva di personalità giuridica, avendo individuato un Ente Capofila con competenze amministrative e finanziarie per la gestione dei fondi pubblici;
  - che i Partners possono essere legati da un contratto o da una convenzione, potendo definire tale soluzione come "Accordo Interpartenariale";
  - che con la sottoscrizione del presente accordo è intenzione delle parti di manifestare l'impegno a elaborare la Strategia locale di tipo partecipativo e di realizzare gli interventi previsti dalla strategia;
  - che tutti i Partners già aderenti al GAL Provincia della Spezia nella programmazione 2014-2020, hanno manifestato soddisfazione e compiacimento in merito all'operato realizzato dal GAL medesimo;

#### **DATO ATTO CHE**

- All'interno del territorio GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA sussiste l'Area Interna denominata Val di Vara e che lo strumento attuativo per la strategia delle aree interne è rappresentato dagli accordi di programma che vengono stipulati tra Regione Liguria, Agenzia per la Coesione territoriale, Ministeri competenti negli ambiti di intervento ( Salute, Istruzione e Mobilità) e Comune Capofila di ciascuna Area Interna;

- La Strategia del GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA potrà essere eventualmente integrativa e complementare ai progetti già finanziati dall'Area Interna Val di Vara;

-

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1-Premessa**

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo.2- Denominazione e Ambito territoriale**

E' costituito il **GRUPPO DI AZIONE LOCALE "PROVINCIA DELLA SPEZIA"** (di seguito GAL) privo di personalità giuridica, il cui ambito territoriale è quello ricompreso nei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva, Follo, Framura, Levanto, Luni, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

### **Articolo 3- Partenariato**

Il GAL è costituito dai seguenti Partners:

**SOGGETTI PUBBLICI:**

**Camera di Commercio Riviere di Liguria, Amministrazione Provinciale della Spezia, Ente Parco Nazionale delle 5 Terre, Ente Parco Montemarcello-Magra,, ANCI Liguria, Comune di Ameglia, Comune di Arcola, Comune di Beverino, Comune di Bolano, Comune di Bonassola, Comune di Borghetto Vara, Comune di Brugnato, Comune di Castelnuovo Magra, Comune di Calice al Cornoviglio, Comune di Carro, Comune di Carrodano, Comune di Deiva, Comune di Follo, Comune di Framura, Comune di Levanto, Comune di Luni, Comune di Maissana, Comune di Monterosso al Mare, Comune di Pignone, Comune di Riccò del Golfo, Comune di Riomaggiore, Comune di Rocchetta Vara, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Sarzana, Comune di Sesta Godano, Comune di Varese Ligure, Comune di Vernazza, Comune di Vezzano Ligure, Comune di Zignago;**

**SOGGETTI PRIVATI:**

**Confederazione Italiana Agricoltori Liguria di Levante, Confagricoltura Liguria, Coldiretti La Spezia, Terra Viva Liguria, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Sezione provinciale della Spezia Confcooperative Liguria Coordinamento Territoriale La Spezia, Sezione provinciale della Spezia, AIAB Liguria, Biodistretto Val di Vara-Valle del Biologico, CAI La Spezia;**

### **Articolo 4- Finalità e obiettivi**

Il GAL ha lo scopo di:

- a) Incrementare l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- b) Stimolare le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- c) Sostenere il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;

- d) Favorire i cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- o) Attivare reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.<sup>1</sup>

Il GAL svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi del Complemento Regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027 e dei Regolamenti Europei 1060/2021, 2115/2021 e 2116/2021.

Ai sensi delle schede di intervento SRG05 e SRG06 del PSP-CSR della Liguria esso potrà operare nei seguenti ambiti:

- a) Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari riferimenti all'Atlante dei prodotti tipici della Regione Liguria;
- b) Sistema delle offerte socioculturali e turistico ricreative locali.

#### **Articolo 5- Durata**

Il GAL resta operativo sino alla data ultima della rendicontazione finale dell'intero PSR 2023-2027 e/o sino a diversa determinazione assunta con delibera dall'Assemblea in relazione alle eventuali disposizioni o direttive emanate dalla Regione Liguria inerenti all'attuazione della strategia o il suo completamento.

#### **Articolo 6 -Organizzazione**

Sono individuate le seguenti forme di organizzazione e gestione del GAL:

- a) Assemblea dei rappresentati, con funzioni di indirizzo generale e di approvazione della SSL;
- b) Consiglio Direttivo, con funzioni di coordinamento, gestione e monitoraggio dell'attività della SSL;
- c) Ente Capofila con funzioni amministrative, finanziarie e gestionali;
- d) Presidente e Vicepresidente Vicario.

#### **Articolo 7- Assemblea**

L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni soggetto pubblico o privato sottoscrittore.

Nell'ambito dell'Assemblea a ciascun rappresentante dei partner privati e pubblici è assegnato un "peso" decisionale espresso così come di seguito specificato:

- Parte pubblica 40%
- Parte privata 40%
- Camera di Commercio 20%

Nello specifico:

- Ente capofila: il peso della Camera di Commercio è 20%;
- Parte pubblica e/o di derivazione pubblica:  
il peso del singolo socio si ottiene dividendo la percentuale del 40% per il numero complessivo dei soggetti pubblici (x es. se i soci pubblici sono 6 ognuno avrà un peso pari a  $40/6= 6,667\%$  - eventuali arrotondamenti al terzo decimale superiore);
- per la Parte privata i pesi sono suddivisi come da Allegato n°1.

L'Assemblea ha sede presso la sede del capofila o in altro luogo all'occorrenza designato all'interno dei confini del Comune della Spezia.

### **Articolo 8 -Competenze dell'Assemblea: atti fondamentali**

L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione dei componenti del Consiglio direttivo e provvede alla loro sostituzione in caso di recesso o decadenza;
- b) approvazione della Strategia di Sviluppo Locale - SSL, articolata in misure, con l'indicazione degli obiettivi, delle strategie, dei tempi di realizzazione e delle risorse impiegate;
- c) verifica dell'attuazione del presente accordo;
- d) approvazione dell'eventuale richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti.

### **Articolo 9- Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea di norma si riunisce almeno una volta all'anno per approvazione delle linee di attività per l'annualità successiva e/ per approvare il consuntivo dell'attività realizzata dal GAL nell'annualità precedente.

La convocazione è disposta dalla Segreteria del GAL su iniziativa propria del Presidente del GAL o su richiesta di almeno un terzo del peso ponderale dei Partners. Ciascun soggetto può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, da spedirsi mediante raccomandata A.R., fax, telegramma, PEC o e-mail, deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata tre giorni prima dell'adunanza, mediante telegramma, telefax o e-mail recante in sintesi gli argomenti da trattare.

Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi posti all'ordine del giorno saranno inviati ai partner e restano comunque depositati presso il Capofila a disposizione dei Partners.

L'Assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione è confermata la presenza di partner conferenti almeno il 51% dei pesi ponderali; in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di partner conferenti almeno il 35% dei pesi ponderali.

Ciascun soggetto pubblico o privato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro soggetto analogo; ogni delegato può essere titolare di non più di due deleghe oltre la propria e la rappresentanza può essere conferita solo per singole adunanze.

I sottoscrittori si impegnano a non assumere decisioni e porre in atto comportamenti in contrasto con gli obiettivi dell'accordo, sia singolarmente sia in collaborazione con altri Partners.

Ciascun soggetto è direttamente responsabile per tutte le azioni che svolgerà in attuazione del programma e per tutte le azioni che svolgerà per conto del GAL.

I Partners pubblici si impegnano a dare priorità, finanziaria e procedurale, anche al di fuori della strategia di sviluppo locale, alle opere che concorrono direttamente o indirettamente a realizzare gli obiettivi dell'accordo.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole rappresentante la maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti.

#### **Articolo 10- Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 7 e un massimo di 11 membri, eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti. A ciascun membro del Consiglio è assegnato un "peso" decisionale espresso così come di seguito specificato:

- parte pubblica 40%
- parte privata 40%
- Camera di Commercio Riviere di Liguria in qualità di Ente capofila 20% (la Camera di Commercio è considerato organismo super partes: pur essendo un ente pubblico tutela e rappresenta il mondo delle imprese)

Nello specifico:

- Parte pubblica: il peso del singolo consigliere si ottiene dividendo la percentuale del 40% per il numero complessivo dei soggetti pubblici (x es. se i consiglieri pubblici sono 3 ognuno avrà un peso pari a  $40/3 = 13,333\%$  - eventuali arrotondamenti al terzo decimale superiore);
- Parte privata: il peso del singolo consigliere si ottiene dividendo la percentuale del 40% per il numero complessivo dei soggetti privati (x es. se i consiglieri privati sono 4 ognuno avrà un peso pari a  $40/4 = 10\%$ );
- Ente capofila: il peso della Camera di Commercio è 20%.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è confermata la presenza di consiglieri conferenti almeno il 51% dei pesi ponderali e purché sia garantita la presenza di almeno un rappresentante degli Enti pubblici, dei privati e dell'Ente capofila;

La convocazione è disposta dalla Segreteria del GAL su iniziativa del Presidente del GAL o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione, inviato mediante raccomandata A.R., fax, telegramma, pec o e-mail, deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine può esser ridotto ad un giorno.

La modalità ordinaria di adunanza del Consiglio Direttivo è in presenza, ma è ammessa anche la modalità a distanza in video conferenza attraverso idonei strumenti online, e in casi straordinari è ammessa anche la procedura scritta tramite mail.

Le votazioni del Consiglio avvengono per appello nominale e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole rappresentante la maggioranza assoluta (50%+1) dei presenti.

Il consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica;

Il consigliere che a qualunque titolo e per qualunque motivazione, cessi di rivestire un ruolo rappresentativo del proprio Ente, Associazione, Organismo facente parte del partenariato GAL

Provincia della Spezia, verrà dichiarato dall'Assemblea immediatamente decaduto, non appena la stessa ne abbia avuto notizia, e sostituito con altro Consigliere secondo le indicazioni dell'Ente, Associazione, Organismo rimasto sprovvisto di rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le linee di Indirizzo con le modalità di attuazione delle iniziative previste dalla SSL;
- b) attua la Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo - SSL contenente le linee di indirizzo strategico, la pianificazione funzionale e operativa definita per progetti nonché la pianificazione economico - finanziaria;
- c) approva progetti per lo sviluppo dell'area secondo linee strategiche di cui al precedente punto a);
- d) nomina il vicepresidente vicario;
- e) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita all'Assemblea.

1 Ciascun Partner si farà carico delle spese necessarie per la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11 – Ente Capofila**

I compiti relativi alla gestione, amministrazione e rendicontazione dei fondi pubblici erogati dalle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie, sono svolti dall'Ente Capofila individuato nella Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Riviera di Liguria.

L'Ente Capofila in particolare:

- a) svolge mansioni di segreteria e di attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo nei confronti dei Soggetti Attuatori delle misure;
- b) svolge le funzioni amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del GAL con particolare riferimento alle misure di cooperazione, dei costi di gestione e dell'acquisizione di competenze e animazione;
- c) stipula, in virtù della delega conferita dagli Enti Convenzionati, gli atti necessari alla gestione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo che sarà elaborata ed attuata dal GAL.

### **Articolo 12 - Ulteriori Compiti dell'Ente Capofila**

L'Ente Capofila oltre ai compiti ed alle attribuzioni individuate all'articolo 11, deve impegnarsi a:

- a) mettere a disposizione del GAL la propria sede e il proprio apparato tecnico burocratico;
- b) dare attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo del GAL, alle cui sedute pertanto prende parte con almeno un suo rappresentante;
- c) compiere tutti gli atti e/o operazioni amministrative e finanziarie connesse all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo compresa la emanazione in nome e per conto del GAL dei bandi di apertura delle misure della SSL approvati dall'Assemblea relativi ai progetti a regia, progetti integrati, progetti di cooperazione, progetti pilota;
- d) stipulare in nome e per conto del GAL convenzioni con altri Enti, contratti di fornitura di beni e servizi, accordi e disciplinari di incarico con soggetti pubblici e privati;
- e) assumere pertanto la responsabilità di unico referente amministrativo della Regione Liguria per conto del GAL.



### **Articolo 13- Presidente del Gal**

Il Presidente del GAL è il Presidente dell'Ente Capofila o suo delegato;

Il Presidente:

- a. rappresenta il GAL e ne cura l'andamento;
- b. convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio di Direttivo;
- d. nel periodo intercorrente tra una seduta di Consiglio e la successiva dirige il GAL e dispone in merito alla gestione ordinaria;
- e. cura l'attuazione complessiva della SSL.
- f. conferisce, su deliberazione del consiglio, eventuali incarichi professionali o di collaborazione;
- g. conferisce su deliberazione del consiglio, procure od incarichi per singoli atti o categorie di atti;
- h. vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni di assemblea e consiglio direttivo;

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

### **Articolo 14 - Ufficio di segreteria**

Per lo svolgimento delle attività amministrative e di comunicazione interna è costituito un Ufficio di Segreteria, che potrà avvalersi di personale in servizio presso il capofila e/o di altro personale comandato e/o messo a disposizione dai soggetti convenzionati.

L'Ufficio di Segreteria ha sede presso la sede del capofila.

Il responsabile dell'ufficio di Segreteria può essere individuato dal Presidente quale Direttore del GAL

### **Articolo 15- Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL)**

La SSL del Gal dovrà contenere almeno:

- a) quanto previsto dall'art 32 del regolamento (UE) 1060/2021;
- b) il quadro complessivo delle iniziative e delle attività da attuare nel periodo di riferimento, frutto delle proposte dei soggetti pubblici e privati del territorio, in forma singola o associata, che perseguono le finalità di sviluppo del territorio;
- c) i soggetti attuatori, nel caso in cui la relativa individuazione sia già determinata, le loro funzioni ruoli e compiti;
- d) le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico nei casi in cui la relativa individuazione sia già determinabile;
- e) i tempi di realizzazione previsti;
- f) quanto altro previsto dal bando relativo all'intervento SRG06 del PSP-CSR 2023-2027 della Regione Liguria.

## **Articolo 16 - Obblighi dei Partners**

I Partners si impegnano:

- a) a fornire informazioni, studi, ricerche o quant'altro necessario alla realizzazione dello scopo comune;
- b) a comportarsi lealmente in modo reciproco e a non metter in atto comportamenti che contrastino con la SSL o col presente accordo, né singolarmente, né aderendo ad altri accordi per il medesimo territorio;
- c) a dare priorità, negli atti di propria competenza, alle opere od alle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della SSL;
- d) a supportare con i propri servizi l'attività del GAL nelle sue diverse funzioni.

## **Articolo 17 - Regolamento**

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare un Regolamento interno per dettagliare e regolare il funzionamento del GAL.

Al fine di prevenire e gestire le situazioni che possono comportare conflitti di interesse diretti o indiretti, anche potenziali, entro 90 giorni dalla costituzione del GAL, il Consiglio Direttivo approva un regolamento sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi, redatto in base alla Comunicazione della Commissione 2021/C 121/01 "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario".

## **Articolo 18 - Ammissione di nuovi soggetti**

La richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti, redatta in conformità dei criteri e secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo, deve essere indirizzata al Presidente del GAL e deve indicare:

- a) la ragione sociale o la denominazione del proponente;
- b) la dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni della presente convenzione e delle deliberazioni già adottate dal GAL impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e della persona delegata alla rappresentanza. Gli stessi dovranno altresì presentare, in allegato alla domanda, i documenti che verranno richiesti al fine di poter valutare la conformità dell'adesione all'oggetto della presente convenzione. L'Assemblea, esaminata la domanda in relazione alla situazione complessiva del GAL, delibera entro 60 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al richiedente e al Consiglio.

Nel caso di ammissione di nuovo socio l'Assemblea provvede ad adeguare i pesi dei soci, dandone comunicazione al Consiglio, così come di seguito enunciato:

- nel caso di partner pubblico il peso del singolo socio si ottiene dividendo la percentuale del 40 % per il numero complessivo dei soggetti pubblici (x es. se i soci pubblici sono 6 ognuno avrà un peso pari a  $40/6=6,667\%$  - eventuali arrotondamenti al terzo decimale superiore);
- nel caso di partner privato l'Assemblea provvede ad adeguare in maniera proporzionale il peso dei soci privati.

## **Articolo 19-Recesso**

È prevista la possibilità di recedere dal presente accordo di collaborazione, con preavviso inviato almeno tre mesi prima all'Assemblea. Nel caso di recesso l'Assemblea provvede ad

adeguare il peso percentuale dei soci rimanenti, dandone comunicazione al Consiglio, così come di seguito enunciato:

- nel caso di recesso di partner pubblico il peso del singolo socio si ottiene dividendo la percentuale del 40 % per il numero complessivo dei soggetti pubblici rimanenti (x es. se i soci pubblici sono 6 ognuno avrà un peso pari a  $40/6= 6,667\%$  - eventuali arrotondamenti al terzo decimale superiore);
- nel caso di recesso di partner privato l'Assemblea provvede ad adeguare in maniera proporzionale il peso dei soci privati rimanenti.

### **Articolo 20- Esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dal GAL:

- a) Mancato adempimento degli impegni assunti in sede di Assemblea;
- b) Assunzione di comportamenti o atti lesivi dell'immagine e/o in conflitto con l'attività del GAL.

L'esclusione di cui alla lettera A decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

L'esclusione di cui alla lettera B ha effetto immediato.

L'esclusione viene proposta con provvedimento immediato dall'Assemblea direttivo che ne dà comunicazione al Consiglio.

Nel caso di esclusione l'Assemblea provvede ad adeguare il peso percentuale dei soci rimanenti, dandone comunicazione al Consiglio, così come di seguito enunciato:

- nel caso di esclusione di partner pubblico il peso del singolo socio si ottiene dividendo la percentuale del 40 % per il numero complessivo dei soggetti pubblici rimanenti (x es. se i soci pubblici sono 6 ognuno avrà un peso pari a  $40/6= 6,667\%$  - eventuali arrotondamenti al terzo decimale superiore);
- nel caso di esclusione di partner privato l'Assemblea provvede ad adeguare in maniera proporzionale il peso dei soci privati rimanenti.

### **Articolo 21 -Modifiche alla Convenzione**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione può essere apportata con l'assenso dei due terzi dei pesi ponderali presenti all'Assemblea dei Rappresentanti riunita.

### **Articolo 22- Controversie**

Per quanto espressamente non sancito si richiamano le norme generali relative ai contratti previste dal Codice civile.

Le parti convengono infine che eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, non definibili in via bonaria, siano devolute alla cognizione di un arbitro designato congiuntamente, o in mancanza d'intesa, dal Presidente del Tribunale della Spezia.

